MAECI|3490100|28/09/2026|0002596-I

Ambasciata d'Italia
Tashkent

**Decreto n.** 17/2026

# ISTITUZIONE ALBO CONSOLARE DEGLI ENTI GESTORI/PROMOTORI

## L'AMBASCIATORE D'ITALIA

| | |
|---|---|
| VISTO | il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'"Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri"; |
| VISTO | il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante la "Disciplina della scuola italiana all'estero", ed in particolare gli articoli 3, 8, IO |
| VISTA | la Circolare del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4 del 2022, recante disposizioni in materia di corsi di lingua e cultura italiana e altre iniziative scolastiche all'estero, nonché di enti gestori/promotori; |
| CONSIDERATA | l'esigenza di assicurare trasparenza, uniformità e corretto coordinamento delle iniziative di promozione della lingua e della cultura italiana nella circoscrizione consolare; |
| RITENUTO | opportuno istituire presso questo Consolato Generale un Albo consolare degli enti gestori/promotori, in coerenza con la normativa vigente; |

DECRETA

**Art. 1 — Istituzione e finalità dell'Albo consolare**

È istituito presso l'Ambasciata d'Italia a Tashkent l'Albo consolare degli enti gestori/promotori di iniziative a favore della lingua e della cultura italiana, operanti nella circoscrizione consolare di Tashkent.

**Art. 2 — Soggetti ammissibili e requisiti generali**
Possono essere iscritti all'Albo gli enti senza fini di lucro che operino nel settore della promozione della lingua e della cultura italiana, costituiti e organizzati secondo le forme giuridiche prescritte dalla normativa locale.

I requisiti specifici e le modalità di verifica sono disciplinati dalla Circolare MAECI n. 4/2022.

**Art. 3 — Iscrizione, durata e aggiornamento**
L'iscrizione all'Albo ha durata quadriennale.

Gli enti iscritti sono tenuti a comumcare tempestivamente ogni variazione rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di iscrizione. Le modalità di iscrizione, rinnovo e aggiornamento dell'Albo sono definite mediante appositi avvisi o atti applicativi dell'Ufficio competente.

**Art. 4 — Sospensione e cancellazione**
L'iscrizione all'Albo può essere sospesa o revocata in caso di perdita dei requisiti, gravi inadempienze, irregolarità accertate o mancato rispetto delle disposizioni normative e amministrative vigenti.

I casi e le modalità di sospensione o cancellazione sono disciplinati dalla normativa MAECI e dalle disposizioni applicative adottate da Ambasciata.

L'Ente può non rinnovare l'iscrizione e depennarsi in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta a questa Sede.

**Art. 5 — Tenuta, pubblicità ed efficacia dell'Albo**
La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo sono curati dall'Ufficio Consolare.

Il presente decreto e il successivo Albo consolare sono pubblicati sul sito web dell'Ambasciata d'Italia a Tashkent.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua adozione e sostituisce ogni precedente disposizione.

*Firmato Digitalmente da/Signed by:*
**GUIDO DE SANCTIS**
*In Data/On Date:*
**lunedì 28 settembre 2026 15:53:43**

L'AMBASCIATORE D'ITALIA
GUIDO DE SANCTIS

